



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 23-05-2019

OGGETTO: D.lgs n. 50/2016 art.21 e D.M del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il MEF 16.gen.2018 adozione della proposta di schemi del programma triennale 2019-2021 e dell'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici.

L'anno duemilaedicianove, il giorno 16/05/2019 del mese di MAGGIO alle ore 16,00 nella sala delle adunanze consiliari, in Castel di Iudica, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 16-05-2019 prot. n. 5113 si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, in 1^a convocazione.

Presiede il Sig. ORAZIO RAGONÈSE

Sono intervenuti i sigg.:

		Presente	Assente
1	RAGONESE ORAZIO	X	
2	DI PAOLA MATTEO	X	
3	DI DIO SALVATORE SANTO	X	
4	MLETI LORENA GRAZIA		X
5	CAROBENE ANTONINA MARIA	X	
6	PATERNITI SERAFINA CARMELA	X	
7	BRUNO ILARIA	X	
8	MAZZURCO ANASTASIA LUCIA	X	
9	DI DIO MARIO	X	
10	ORLANDO SIMONA MARIA		X
11	DI COSTA TANINA	X	
12	TUMELLO SALVATORE	X	

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina La Vecchia

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto, proposto da

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8\6\1990, n.142, come recepita con L.R. n.48 dell'11\12\1991.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge n.142\90, come recepito dall'art.1, comma 1, lett.i della l.r. n.48\91, hanno espresso il seguente parere:

Il Responsabile del servizio tecnico	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole..... li, 07 MAG. 2019	CASTELNUOVO DI SAVOIA CAPO SETTORE SERVIZI TECNICI Il Responsabile <u>Ing. Da</u>
Il Responsabile di Ragioneria	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: li, 08.05.2019	Il RESPONSABILE FINANZIARIO Il Responsabile <u>Finanziario</u>

Oggetto: D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze 16 gennaio 2018 ~~Adozione della proposta di schemi del Programma triennale 2019/2021 e dell'Elenco annuale 2019 dei lavori pubblici.~~

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 170, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel DUP (documento unico di programmazione) dell'Ente e deve essere predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 marzo 2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;

Visti gli schemi del Programma triennale 2019/2021 e dell'Elenco annuale 2019 dei lavori pubblici, redatti dal referente di cui all'art. 3, comma 14, D.M. 16 gennaio 2018;

Dato atto che detti schemi, allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, si compongono delle schede richieste dal D.M. 16 gennaio 2018, predisposte in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al D.Lgs. 118/2011;

Accertato che per i lavori inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale sono stati approvati i livelli minimi di progettazione di cui agli articoli 21, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e 3, commi 9-10, D.M. 16 gennaio 2018;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore Tecnico nella persona dell'ing Dario Terminello, quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile dei servizi finanziari;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

PROPONE

- 1) di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell'anno 2019 che si compongono delle schede da A a F, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018i;
- 2) di stabilire che gli schemi di cui al precedente punto 1) siano pubblicati sul profilo del committente, ai sensi degli artt. 38, D.Lgs. 33/2013, 29, D.Lgs. 50/2016 e inoltre ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. cit., al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 gg dalla pubblicazione;
- 3) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale

Si passa alla trattazione del 5° punto all'o.d.g.: " D.Lgs n° 50/2016, Art.21 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il MEF 16 gennaio 2018 adozione della proposta di schemi del Programma Triennale 2019-2021 e dell'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici".

Il Presidente da la parola al Vice Sindaco, che espone la proposta e dichiara che sulla proposta è stato reso il parere favorevole del revisore dei conti.

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Tumello, il quale dichiara quanto segue:

" Ho riscontrato diverse anomalie nell'allegato programma triennale dei LL.PP. tra cui cito le seguenti:

- la violazione Art.5, c. 5, Decreto Ministeriale 16/1/2018 relativo alla mancata pubblicazione del programma delle opere da realizzare.
- Violazione codice degli appalti in quanto mancano i livelli minimi di progettazione;
- Violazione linee guida ANAC sulla nomina del RUP, in quanto non vengono menzionati i responsabili di procedimento;
- Violazione Art.3, Art.6 D.M. 14 del 16/1/2018 in quanto manca l'ordine di priorità dei lavori;
- Carenza di informazioni e contraddizioni nella relazione accompagnatoria al programma dei LL.PP.

Al termine dell'intervento consegna al Segretario la nota da allegare al presente atto (Allegato A) Il Presidente chiama l'Ing. Terminello a rispondere nel merito.

L'Ing.Terminello espone quanto segue

:Il programma triennale è il sogno nel cassetto di tutte le P.A.,..

Sul programma triennale dichiara di essersi confrontato con altri colleghi; gli studi di fattibilità non sono obbligatori per gli Artt.21 e 23 del D.Lgs 50/2016. Si scusa con i consiglieri per non avere inserito le priorità ma si è insediato il 2/1/2019. Sulla legittimità o meno del RUP è il dirigente del settore che normalmente svolge le funzioni di RUP, ma il precedente responsabile di settore è stato rimosso come RUP per inadempienze. L'anno scorso si sono persi due contributi dal fondo di rotazione.

La Vice Presidente, Cons. Carobene, chiede al Segretario di mettere al verbale la seguente dichiarazione: " Visto che l'ing. Terminello comunque ha affermato che il piano triennale 2016, 2017 e 2018 è uguale a quello che adesso andremo ad approvare, visto io stessa le delibere del Consiglio del 2016-2017 e 2018, voglio che sia verbalizzato che il piano è uguale;che se non c'erano illegittimità negli anni passati non vedo perchè debbano essere riscontrati nel piano che stiamo per approvare, visto che è identico. "Oggi chi si trova a votare era presente negli anni passati a votare questo piano"

Anche la Consigliera che oggi è assente ha votato negli anni passati.

Il Cons. Di Dio Mario interviene per ribadire che la Cons. Mileti, che ha sollevato la questione ha votato lo stesso piano negli anni 2016,2017 e 2018.

Il Cons. Di Dio Salvatore Santo per dichiarazione di voto: "Preannuncio il mio voto di astensione non sui lavori, ma rilevo l'assenza dell'ordine di priorità".

Il Cons. Tumello preannuncia voto contrario in quanto ritiene l'atto illegittimo per i motivi già descritti nella nota allegata. Considerato inoltre che il sottoscritto negli anni precedenti non era consigliere la dichiarazione di questa maggioranza mi sembra inopportuna.

Il Presidente mette a votazione, per alzata e seduta, e con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

La votazione consegue il seguente risultato:

Presenti n° 10 – Assenti n° 2 (Orlando e Miletì) - Astenuti n° 2 (Di Dio Salvatore Santo e Bruno) – Voti favorevoli n° 7 – Voti contrari n° 1 (Tumello).

Il Presidente chiede che la proposta di deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con separata votazione.

La votazione viene eseguita con le stesse modalità precedenti ed ottiene il seguente risultato:

Presenti n° 10 – Assenti n° 2 (Orlando e Miletì) - Astenuti n° 2 (Di Dio Salvatore Santo e Bruno) – Voti favorevoli n° 7 – Voti contrari n° 1 (Tumello).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera;

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'ord. EE.LL. vigente nella regione siciliana;

D E L I B E R A

1- Approvare la proposta di delibera ad oggetto: “D.Lgs n° 50/2016, Art.21 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il MEF 16 gennaio 2018 adozione della proposta di schemi del Programma Triennale 2019-2021 e dell'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici”.

2 - Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, come da separata votazione

ALLEGATO "A"

Acquisito il CC del 23/5/2019 ^{delle} ore 16.00 da
posta del Cons. Tumello 

Alla cortese attenzione

Presidente del Consiglio Comunale

Sindaco

Segretario Comunale

Responsabile del settore tecnico

E p.c. ANAC

Corte dei Conti

Regione Sicilia ufficio ispettivo

Loro sede

Oggetto: programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici del comune
di Castel di Iudica - Presunte illegittimità.

Riferimenti normativi: D.lvo n. 50/2016 e s.m.i., D.M. n. 14 del 16.01.2018.

Esponenti: consiglieri Comunali

Fatto

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 28.03.2019 veniva adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche



Con la presente relazione i Consiglieri Comunali di minoranza Denunciano alcune irregolarita' commesse dall'amministrazione dalla Giunta Comunale di Castel di Iudica nello svolgimento dell'attivita' amministrativa correlata alla programmazione dei lavori pubblici di cui al D.lvo 50/2016, per le seguenti ragioni:

1) Violazione dell'art. 5 comma 5 del D.M. n. 14 del 16.01.2018 (*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*) **per mancata pubblicazione dell'avviso di adozione del programma e relativo progetto annuale e triennale delle opere pubbliche da realizzare nell'ambito del territorio comunale.**

Si riporta l'art. 5, comma 4 e 5 del suddetto D.M. che testualmente recita: " 4. *Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.* 5. *Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma*".

Da una verifica del sito istituzionale dell'ente non risulta che l'amministrazione abbia pubblicato apposito avviso di adozione del programma del piano triennale ed annuale, nonché i relativi atti nell'apposita sezione del sito dell'ente. La suddetta omissione costituisce evidente violazione dell'art. 5 sopra richiamato con conseguente illegittimità dell'atto qualora il Consiglio Comunale approvasse

definitivamente lo schema di programma adottato con deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 28.04.2019.

Si fa rilevare che la pubblicazione dell'avviso è un passaggio fondamentale ed obbligatorio nel processo di proceduralizzazione dell'iter di approvazione programma delle opere pubbliche triennale ed annuale. Il fine che si prefigge il legislatore con il suddetto avviso è improntato al rispetto dei principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97. Il Cons. di Stato (vedi sentenza n. 6917 del 14.12.2002) ritiene che la pubblicità del Programma dei lavori pubblici risponde all'esigenza di assicurare l'effettivo perseguitamento dell'interesse pubblico attraverso la ponderata valutazione degli interessi sottesi ai bisogni della collettività. La redazione dello schema del programma, infatti, ha la natura di atto di impulso e di proposta destinato a sollecitare la valutazione dell'interesse pubblico attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno interesse concreti al programma. Per potere, pertanto, assurgere a programma definitivo l'adozione dello schema del programma triennale ed annuale deve essere sottoposto al giudizio e controllo della collettività. Lo strumento attraverso il quale si realizza il coinvolgimento e partecipazione dei soggetti interessati è rappresentato dalla pubblicità del programma previo apposito AVVISO e pubblicazione del programma nel sito istituzionale dell'ente. Il Cons. di Stato, a questo riguardo, sostiene che l'approvazione definitiva del programma dei lavori da parte del Consiglio Comunale non costituisce una mera presa d'atto dello schema approvato dalla Giunta, ma implica la possibilità di coinvolgimento dei cittadini sulla proposta adottata dalla Giunta con la pubblicazione dello schema per almeno trenta giorni entro i quali i soggetti interessati possono produrre osservazioni e suggerimenti.

La mancata pubblicazione del programma, previo avviso, nell'apposito spazio del sito istituzionale dell'ente impedisce al cittadino di potere esercitare il diritto

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'P'. The signature on the right is a stylized, cursive 'W'.

di presentare osservazioni e suggerimenti che saranno oggetto di valutazione nella fase di approvazione definitiva del Programma .

La giurisprudenza e l'ANAC ritengono illegittima l'approvazione definitiva del Programma triennale ed annuale da parte del Consiglio Comunale qualora non sia stata osservata la suddetta procedura. Il fatto che sia stato pubblicata la deliberazione all'albo pretorio per 15 giorni non costituisce adempimento rispetto all'obbligo della pubblicazione previo avviso del programma triennale delle opere pubbliche ed annuale nell'apposito spazio del sito dell'ente "amministrazione trasparente".

2) Violazione dell'art. 21, comma 3 e 6 ,del D.lvo n. 50/2016 (Codice appalti) ed art. 3, comma 8, DM 14/2018, per mancato rispetto dei livelli di progettazione minimi – studi di fattibilità.

Si riporta testualmente il comma 8 del D.M. 14/2018 “ *8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:*

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;*
- b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;*
- c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 10 del presente articolo;*
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.*

Mentre l'art. 21 comma, comma 3 recita: “ *3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i*

lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5”.

Art. 23 comma 6 del d.lvo 50/2016 per gli studi di fattibilità prevede:

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized 'P' and the signature on the right is a stylized 'W'.

Nel caso specifico la giunta Municipale ha adottato lo schema del Programma triennale delle opere pubbliche e piano annuale senza avere approvato preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica per tutte le opere, sotto riportate, il cui importo è superiore al 1000.000 di euro. Le opere sotto elencate risultano privi dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice degli appalti:

- a) consolidamento area a valle caserma carabinieri importo €. 1.115.000,00;
- b) consolidamento località Carrubbo importo € 1.400.000,00;
- c)realizzazione insediamento produttivi nel comune (PIP) importo € 1.400.000,00, (l'area è individuata nel P.R.G. , ma la opere non verranno mai finanziata per espressa volontà da parte della Regione Siciliana con la motivazione che in zona sono già presenti altre aree con pari caratteristiche vedi Catenanuova, Raddusa, Ramacca, Aidone.).
- d) pavimentazione terreno per destinazione gioco in erba sintetica importo € 1.100.000,00;
- e) sistemazione idraulica forestale importo € 1.212.000,00;
- f) costruzione edificio scuola media importo €1.409.000,00;
- g) parco archeologico naturalistico di M. Iudica e M. Turcisi importo € 2.000.000,00;
- h) costruzione n. 40 alloggi di edilizia convenzionata importo € 1.563.000,00;
- i) lavori di trasformazione in rotabile della strada comunale ranc. importo € 1.300.000,00;
- l) costruzione strada intercomunale Cenerella Jazzotto – croce importo € 1.100.000,00. Opera ferma da circa 25 anni realizzata parzialmente per un sopravvenuto contenzioso con l'impresa appaltatrice. Gli espropri, previsti nel piano particolare sono stati, per la parte di opera realizzata, eseguiti senza la liquidazione ai legittimi proprietari delle relative indennità. La suddetta opera doveva essere inserita nella scheda relativa alle opere incompiute.

E' del tutto evidente che la redazione ed approvazione preventiva degli studi di fattibilità, delle opere pubbliche individuati nel quadro dei bisogni, costituisce momento essenziale nell'iter procedimentale programmatorio. Sinteticamente, tali studi di fattibilità consistono in una relazione che deve indicare le caratteristiche tecniche e funzionali dell'opera, i suoi presumibili costi di realizzazione e di gestione, il suo impatto paesaggistico, i suoi benefici socio-economici, ambientali o di altra natura e, essenzialmente, un primo giudizio di massima sull'assenza di ostacoli di ordine tecnico ed amministrativo alla eseguibilità dell'opera. Tale momento procedurale ha valenza concreta assolutamente primaria, perché tramite esso si accerta e si attesta che una determinata opera è eseguibile, sicché può farsi luogo alle successive fasi della progettazione e della realizzazione. L'assenza dello Studio di fattibilità non consente l'inserimento dell'opera nel programma annuale, pertanto, non può essere approvato, salvo commettere una grave illegittimità con consequenziale certificazione del falso da parte del soggetto referente del programma.

3) Violazione delle linee guida dell'ANAC sulla individuazione e nomina del RUP.

Le Linee guida dell'ANAC, sostengono che in merito alla nomina del RUP, deve avvenire all'atto della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, pertanto, ancora prima della redazione del programma annuale delle opere pubbliche, e per questa ragione deve essere indicato nell'allegato I **scheda D) del programma**. Nella circostanza in specie nessuna indicazione è riportata nell'apposito spazio dedicato al RUP della relativa scheda approvata con la deliberazione di G.M. 21/2019, fatta eccezione per la sola opera pubblica relativa alla riqualificazione e fruizione naturalistica dell'area archeologica il cui importo risulta pari ad € 550.000,00. Il RUP indicato è l'ing. Dario Terminello, attualmente responsabile di posizione organizzativa del terzo settore tecnico.



Nomina questa avvenuta in modo illegittimo, per difetto di competenza e motivazione non adeguata, con determinazione sindacale n. 10 del 21.02.2019.

Altre illegittimità che costantemente vengono consumate dall'ing. Terrinello attengono al ruolo che lo stesso svolge nella qualità di RUP. Occorre precisare, che, in violazione delle linee guida n. 3 dell'ANAC, lo stesso non può svolgere le funzioni di RUP in quanto dirigente del settore tecnico. Il RUP, infatti, va individuato tra i dipendenti di ruolo della stazione appaltante addetti alla medesima unità organizzativa **cui è preposto il soggetto apicale** e che, laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio presso la stazione appaltante. Nella circostanza in specie il Comune di Castel di Iudica è dotato di funzionari di categoria D) e con adeguata professionalità per svolgere le funzioni di RUP. La nomina di RUP non ha carattere fiduciario bensì è legato alla professionalità e adeguati titoli che ne l'attestano.

Si precisa, inoltre, che le funzioni di RUP devono altresì essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione. Questo problema sarà oggetto di attenzione e denuncie alle autorità competenti compresa L'ANAC. Riteniamo che molti atti sono già stati consumati da questa amministrazione in violazione dei suddetti principi.

4) Violazione dell'art.3 comma 11, art. 6 commi 10,11 dm 14/2018 – ordine di priorità' degli interventi.

Gli interventi del programma dei lavori e del programma delle forniture e servizi devono essere classificati secondo un preciso ordine di priorità. Agli ordini di priorità è possibile derogare solo in caso di lavori o acquisti imposti da eventi

imprevedibili o calamitosi, nonché da modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Livello Tipologia livello 1 Lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali - livello 2 Lavori di completamento di opere pubbliche incompiute - livello 3 Lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente Lavori con progetti definitivi o esecutivi già approvati lavori cofinanziati con fondi europei Lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario - livello 4 Altri lavori .

Di tali livelli si dovrà tenere conto nel ripartire gli interventi secondo un ordine di priorità “massima”, “media” e “minima” come richiesto nella scheda D, considerando che: i livelli 1 e 2 rientrano sempre in priorità massima; il livello 3 può rientrare in priorità massima in specie nel caso di assenza di interventi di livelli 1 e 2, altrimenti in priorità media; gli interventi del livello 4 sono distribuiti in priorità media e minima se i livelli 1-2-3 sono raggruppati in priorità massima, altrimenti rientrano tutti in priorità minima.

Nel caso del Programma triennale delle opere pubbliche adottato da questo Ente con deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 28.03.2019, non sono specificati l'ordine di priorità degli interventi.

5) carenza di informazioni e contraddittorietà dei dati riportati nella relazione accompagnatoria al programma dei lavori pubblici.

La relazione di accompagnamento al programma triennale delle opere pubbliche ha lo scopo di illustrare lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche , nonché l'elenco annuale delle Opere pubbliche redatto su indirizzo dell'Amministrazione. In altre parole la relazione di accompagnamento, di regola,



è predisposta per fornire tutte le informazioni e sopperire alle deficienze degli schemi di cui al D.M del 16 gennaio 2018 sugli investimenti che confluiscono nel Titolo II della spesa del Bilancio Annuale e Pluriennale.

La relazione approvata con la deliberazione di Giunta Municipale n. 21/2019 pur prefiggendosi a parole siffatto risultato nei fatti risulta priva di adeguate informazioni ed incompleta nonostante i buoni propositi specificati in premessa:

Si riporta testualmente quanto espresso nella relazione a pag 2

La modulistica utilizzata per la rappresentazione finale dell'intero programma è quella prevista dal D.M. 16 gennaio 2018 che purtroppo, vista la volontà legislativa di uniformare gli schemi a tutte le Pubbliche Amministrazioni, presenta dei limiti informativi abbastanza evidenti.

Tra questi bisogna segnalare quello introdotto dalla Legge n. 166/2002 (confermato nell'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016) che ha circoscritto la compilazione dei modelli esclusivamente alle opere di importo superiore a 100.000 euro (nel Codice dei contratti vigente, la compilazione dei modelli è prevista per le opere di importo pari o superiore a 100.000 euro) tralasciando, quindi, tutti quei lavori di manutenzione o di nuova realizzazione che comunque rivestono notevole importanza nella programmazione degli investimenti del nostro ente.

Per sopperire a questa deficienza informativa, oltre che per integrare il contenuto, si è ritenuto opportuno predisporre la seguente relazione.

Nello specifico, la relazione si compone di due parti:

1. una prima conforme e rispettosa delle disposizioni di cui al D.M. 16 gennaio 2018 che costituisce il Programma Triennale dei Lavori Pubblici;
2. una seconda che definiremo "Programma Triennale degli investimenti", in cui vengono effettuate analisi sull'intera programmazione, considerando anche quelle opere di importo inferiore ai 100.000,00 euro che confluiscono nel titolo II della spesa del bilancio annuale e pluriennale.

Rispetto ai buoni propositi specificati nelle premesse della relazione ci si aspettava una adeguata informazione sulle opere e manutenzioni straordinarie di importo inferiore ai 100 mila euro. Purtroppo, con somma sorpresa, da una verifica della relazione di accompagnamento nonché degli allegati al programma triennale nessun dato è possibile rilevare (vedi pag 17 della relazione completamente vuota. Per migliore lettura si riporta pag 17 della relazione:

Conclusa l'analisi delle schede previste nel D.M. 16 gennaio 2018, in questa parte della relazione si intende fornire una visione integrale del programma degli investimenti che l'ente ha previsto per il triennio 2019/2021.

In esso sono state riportate tutte le spese di investimento che si intendono realizzare nell'esercizio e nei due successivi, prendendo in considerazione non solo le opere previste nel Programma triennale e nell'Elenco annuale di cui al D.M. 16 gennaio 2018, ma anche i lavori di importo inferiore a 100.000,00 euro che in base al disposto legislativo non trovano allocazione nelle schede ministeriali.

La tabella che segue riporta, con riferimento all'anno 2019, l'elenco delle opere di importo inferiore a 100.000,00 euro che integra quello delle opere presenti nelle schede ministeriali ai fini di una più completa percezione dell'intera programmazione prevista.

Codice interno	Opera (di importo inferiore a 100.000,00 euro)	Importo

Si precisa che i successivi paragrafi prevedono anche le opere di importo inferiore a 100.000,00 euro riferite agli anni 2020/2021 per la cui lettura analitica si rinvia alle schede di cui all'allegato della presente relazione.

Tutto non vero quello rappresentato dalla pagina 17 sino alla pagina 21 della relazione di accompagnamento. Ci chiediamo è possibile approvare una cosa che non esiste? Questo costituisce la prova provata dell'incapacità dell'amministrazione di produrre al Consiglio Comunale provvedimenti amministrativi adeguati. Nella circostanza l'unica capacità riscontrabile è di avere acquistato la modulistica e di averla compilata in modo errato ed incompleto.

Altrettante nefandezze si leggono nella parte prima della relazione quando si afferma:

Il metodo di lavoro seguito nella costruzione dei modelli ministeriali e di quelli facoltativi per la definizione del complesso di opere pubbliche da realizzare nel triennio 2019/2021 è stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati dal Consiglio nell'Elenco annuale 2018 e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma attraverso un aggiornamento dell'elaborazione già adottata.

A tal fine, si precisa che sono state rispettate le modalità per la predisposizione fissate dal D.M. 16 gennaio 2018, specificando per ciascuna opera il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, che ha formulato le proposte ed ha fornito i dati e le ulteriori informazioni ai fini della predisposizione del Programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

Un'attenta attività di pianificazione e di programmazione non può prescindere da:

- una puntuale e precisa ricognizione generale dei bisogni;
- una ponderata analisi delle risorse disponibili;
- ed una valutazione delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.

Come dimostrato nella presente, (parte dedicata al RUP), non risulta indicato nell'allegato 1 il responsabile del procedimento di ciascuna opera, fatta



eccezione per un solo intervento relativo alla “riqualificazione e fruizione naturalistica dell’area archeologica”, di importo pari ad € 550.000,00, la cui nomina, nella persona dell’ing. Terminello, avvenuta con determinazione sindacale n. 10/2019, è illegittima per difetto di competenza e di motivazione.

Ci chiediamo come sia stato (*così è scritto nella relazione di accompagnamento*) possibile l’analisi degli equilibri di spesa, di concerto con i “servizi finanziari”, in assenza degli studi di fattibilità tenuto conto che questi determinano l’incidenza finanziaria della gestione delle opere da realizzare. Ricordo che qualsiasi opera pubblica ha dei costi di gestione per il loro mantenimento e che questi sono oggetto di analisi e valutazione negli studi di fattibilità. Per questa semplice ragione quanto scritto al punto 1.2 parte I della relazione è un falso.

Proprio per trovare un indice più significativo, la dottrina ha elaborato **il limite reale di indebitamento (capacità di indebitamento reale)**, che può essere calcolato attraverso il seguente percorso logico:

1. Determinazione del volume di spese aggiuntive che i bilanci futuri possono ragionevolmente sopportare senza pregiudicare gli equilibri di parte corrente. In altri termini, bisogna calcolare lo “spazio” che esiste nella futura situazione finanziaria dell’ente per possibili incrementi di spesa dovuti ad interessi e rimborsi di capitale, al netto di eventuali riduzioni future delle medesime spese.
2. Determinazione dell’eventuale incremento all’importo di cui al punto 1) da finanziare con aumenti futuri di specifiche entrate (ad esempio, aumenti di gettito di imposte o tasse). Quest’ultimo caso corrisponde alla volontà politica di aumentare il prelievo tributario o altre entrate per finanziare gli oneri indotti conseguenti la realizzazione di nuove opere pubbliche o nuovi investimenti.
3. L’importo di cui al punto 1), sommato a quello del punto 2), corrisponde ad una ipotetica rata annuale di ammortamento di un unico mutuo per tutti gli investimenti programmati.

Da quanto detto consegue che la determinazione del limite massimo di indebitamento dell’ente è direttamente correlata con la conseguente riduzione della spesa corrente.

Come si fa a scrivere quanto segue e si pretende che venga approvato?

Volendo approfondire le singole voci di entrata possiamo notare:

a) Le entrate aventi destinazione vincolata per legge

Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici e che, pertanto, trovano evidenziazione anche nella parte entrata (titolo 4 tipologia 200) del bilancio dell’ente. Riferendoci al nostro ente, detta voce interessa i seguenti lavori:

OPERA	2019	2020	2021

“L’approfondimento” è talmente significativo che i dati riportati sono pari a zero.

Questa amministrazione ha la capacità di approfondire il nulla o meglio dati pari allo zero. Tutte le tabelle dalla lettera a) alla lettera g) sono vuote, pertanto non si riesce a comprendere si intendono finanziare i 29.006.954,00 euro previsti in termini di spesa. Quindi manca il necessario coordinamento tra i due strumenti di programmazione bilancio e programma triennale delle opere pubbliche e piano annuale. Poiché il Programma Triennale delle opere pubbliche è atto propedeutico al bilancio di previsione quest’ultimo non può essere approvato.

Il falso più clamoroso della relazione di accompagnamento si consuma con quanto scritto alla pagina 9 ultimo penultimo capoverso che si riporta testualmente:

~~Per ciascun intervento inserito nel programma triennale e/o nell’elenco annuale, si è provveduta a redigere il livello progettuale previsto dal combinato disposto ex art. 21, c. 3, D.Lgs s. 50/2016 e art. 3, D.M. 16 gennaio 2018.~~

Quanto scritto è falso tenuto conto che, fatta eccezione per una opera pubblica, quelle indicate nel presente documento al punto 2 non presentano i requisiti di cui all’art.21 comma 3 del D.lvo 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018.

La conferma di quanto da noi rappresentato al punto 2 della presente è dato dalla relazione di accompagnamento nella parte in cui conferma che per l’inserimento dell’opera nel programma è necessario lo studio di fattibilità che per le opere menzionate è assente.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, D.M. cit., si precisa a riguardo che, come previsto dall’art. 21, comma 3, D.Lgs. 50/2016, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5, Codice, fermo restando che l’eventuale presenza di un livello di progettazione superiore costituisce uno step ancora più significativo per la veridicità e completezza informativa del documento.



Al punto 1.4 della relazione si afferma il falso tenuto conto che molte delle voci che dovevano essere inserite nella scheda E mancano completamente.

Nella relazione si afferma:

Nell'Elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda E, sono indicati, tra il resto, per ciascuna opera:

- il responsabile del procedimento;
- l'importo dell'annualità;
- l'importo totale dell'intervento;
- le finalità;
- la conformità urbanistica e la verifica dei vincoli ambientali;
- il livello di priorità;
- il livello di progettazione;
- la centrale di committenza o soggetto aggregatore a cui si intende delegare la procedura di affidamento;
- se l'intervento è aggiunto o variato a seguito della modifica del programma.

La scheda E è sprovvista dei dati che dovevano essere riportati e specificamente: a) il responsabile del procedimento; b) la conformità urbanistica; c) il livello di priorità; d) il livello di progettazione; e) la centrale di committenza o soggetto aggregatore a cui si intende delegare la procedura di affidamento; f) l'intervento è aggiuntivo o variato a seguito della modifica del programma.

Sono sufficienti questi elementi per definire la relazione di accompagnamento, approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 21/2019, un aborto terapeutico di atto amministrativo.

6) contraddittorietà tra la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 28 marzo 2019 avente ad oggetto: “ approvazione del programma biennale degli acquisti e servizi ai sensi dell'art. 21 del d.-lvo 50/2016” - allegato II- e la deliberazione di Giunta n 21 del 28 marzo 2019 di adozione dello schema del programma triennale ed annuale delle opere pubbliche. – allegato II.

Dal confronto dell'allegato II alla deliberazione del Consiglio comunale n.10/2019 e l'allegato II della deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2019 risulta una netta contraddizione (confusione), infatti, mentre nella prima l'allegato II (quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma) contiene una previsione di disponibilità finanziaria pari ad € 430.644,00 per l'acquisizione di

beni e servizi (prima annualità), nel medesimo allegato II alla deliberazione di Giunta Municipale n. 21/2019 la suddetta somma scompare.

Quanto sopra, indirettamente, costituisce una conferma dei rilievi sollevati dai Consiglieri di minoranza nella seduta del consiglio Comunale del 28 marzo 2019 in merito alla deliberazione di Consiglio Comunale 10/2019 avente ad oggetto: “approvazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ai sensi dell’art. 21 del d.lvo 50/2016”.

Per una più semplice verifica di quanto sopra si riporta l’allegato II della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2019, sotto la lettera A); l’allegato II della deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2019, sotto la lettera B); le osservazioni sollevati dai consiglieri di minoranza nella seduta del consiglio comunale del 28 marzo 2019 sotto la lettera C).

Quanto fatto rilevare costituisce motivazione per non approvare, a causa delle illegittimità denunciate, la proposta di programma triennale ed annuale delle opere pubbliche presentata dall’amministrazione.

Ci consente di concludere con una valutazione breve di carattere politico.

Con questo atto questa amministrazione certifica non solo le proprie incapacità amministrative ma anche politiche.

I Consiglieri di Minoranza




